



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ACERBI DI PAVIA
VIA ACERBI 21 - 27100 PAVIA (PV) - Tel. 0382/467325 Fax. 0382/568378
e-mail:pvic82500d@istruzione.it - pec:pvic82500d@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 96069460184 - Codice Meccanografico: PVIC82500D

CODICE CIG: Z2E1CDC2D9

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO
OCCASIONALE
TRA**

L'Istituto Comprensivo di Via Acerbi, 21 (PV) C.F. n. 96069460184 (in seguito indicata anche come Scuola o Committente o Stazione Appaltante) con sede in Pavia (PV), via E. Acerbi n. 21, nella persona del Dirigente Scolastico, Dott. Marco Barbisotti, nato a Voghera (PV) il 17-06-1969, C.F. BRBMRC69H17M109B, il quale interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale della Scuola, e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto, di seguito indicato anche come "Committente" o "D.S."

E

La sig.ra **Roseanne Evangeline Rogosin**, nata a Milano il 02-07-1956 residente [REDACTED] ed ivi residente ai fini fiscali, codice fiscale RGSRRN56L42F205B, di seguito anche denominato per brevità "Prestatore e/o Incaricato";

PREMESSO

che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.L. n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza;

che ai sensi della Legge Finanziaria 2008 – art. 3 – gli incarichi individuali esterni possono essere conferiti solo a soggetti di comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria;

che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, richiesta dalla legge finanziaria per il 2008, in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;

che l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/2/2001 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa;

che la collaborazione con la sig.ra **Roseanne Evangeline Rogosin**, prevista nel progetto P65 "Lingue straniere", rientra nei progetti del P.O.F. 2016/2017 approvato dal Collegio docenti con delibera n. 10 del 27/10/16, e approvato con delibera n. 165 del Consiglio di Istituto del 03/11/16;

che l'Istituto ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente in una prestazione straordinaria e temporanea, ad un professionista esperto per interventi di formazione didattica attraverso laboratori teatrali in lingua per gli alunni delle scuole primarie: "Ada Negri" classi 5A e 5B; "Cabral" classi 2[^], 3[^] e 5[^]; "Pascoli" classi 2A, 2B, 3A, 3B; di Mirabello classi 2 e 3 e di S. Genesio" classi 1 2, 3 e 4;

che è stata individuata la sig.ra **Roseanne Evangeline Rogosin** come esperta con caratteristiche infungibili, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della Scuola, e che non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione d'opera occasionale intellettuale/artistica oggetto del presente contratto, quale animatrice su percorsi conoscitivi;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., **un contratto di prestazione d'opera intellettuale in regime di lavoro autonomo occasionale**, da organizzare consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

Il Prestatore si impegna a prestare la propria opera di attività intellettuale consistente nello svolgimento di laboratori teatrali in lingua per gli alunni dei seguenti plessi:

Scuola	Classi	Nr. Interventi
primaria Ada Negri	5A, 5B	5 cad.
primaria Cabral	2 [^] ,3 [^] ,5 [^]	5 cad.
Primaria Pascoli	2A,2B, 3A, 3B	5 cad.
Primaria Mirabello	2 [^]	3 cad
Primaria Mirabello	3 [^]	4 cad
Primaria S. Genesio	1A, 2A	3 cad
Primaria S. Genesio	3A, 4A	5 cad.

ed a far pervenire all'Istituzione scolastica il calendario che intende osservare ed a consegnare una specifica relazione finale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

Gli interventi si intendono composti di attività frontale oltre che di allestimento e predisposizione del laboratorio.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Prestatore e/o Incaricato ovvero l'Incaricato a suo totale carico, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il prestatore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto e deve garantire la propria presenza per assicurare la realizzazione dell'attività.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico si svolgerà per l'a.s. 2016/17 nei seguenti giorni:

Scuola	Classi	Date
primaria Ada Negri	5A	07/02, 14/02, 21/02, 07/03, 14/03
primaria Ada Negri	5B	06/02, 13/02, 20/02, 06/03, 13/03
primaria Cabral	2 [^]	22/02, 01/03,08/03, 15/03,22/03
primaria Cabral	3 [^]	14/03, 21/03, 28/03,04/04,11/04.
primaria Cabral	5 [^]	22/02, 01/03, 08/03, 15/03, 22/03 .
primaria Pascoli	2A	26/01, 02/02, 09/02, 16/02, 23/02
primaria Pascoli	2B	24/01, 31/01, 7/02, 14/02, 21/02
primaria Pascoli	3A, 3B	20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02.
primaria Mirabello	2, 3	08/03, 15/03, 22/03
primaria S. Genesio	1, 2	19/01, 26/01, 02/02,
primaria S. Genesio	3, 4	18/01, 25/01, 01/02, 08/02, 15/02, 22/02

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della prestazione viene determinato in €. 2.720,00 (duemilasettecentoventi/00) esente IVA, da corrispondersi in ragione degli incontri effettivamente prestati, salvo la consegna della relazione finale a firma del responsabile del Progetto / D.S. che attesterà l'avvenuta regolare e completa esecuzione di quanto pattuito come oggetto della prestazione;

Il Prestatore dovrà emettere regolare fattura elettronica al termine delle prestazioni.

Il Prestatore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso;

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto;

Al Prestatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo;

Il compenso sarà accreditato sul c/c di cui all'IBAN dichiarato nella scheda contributiva fiscale compilata contestualmente alla stipula del contratto o in data utile successiva;

L'Istituto non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza del medesimo con mezzi idonei.

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, conferisce espressamente il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili, secondo l'informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi del Codice dei contratti pubblici D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, considerate le Determinazioni dell' Avcp nrr. 8 del 18 novembre 2010, 10 del 22 dicembre 2010 e 4 del 7 luglio 2011:

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

Il bonifico, o ogni altro mezzo di pagamento idoneo, deve riportare, per ogni transazione effettuata dalla stazione appaltante e da subappaltatori e subcontraenti, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto", così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in L. n. 217/2010.

Il Prestatore deve obbligatoriamente ottemperare al punto 3., al fine di poter procedere al pagamento.

ART. 7 – RECESSO

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, qualora non si rendesse più necessario per la realizzazione del progetto di pertinenza, mentre nulla sarà dovuto in caso di mancato risultato proporzionale realizzato.

Il Prestatore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto.

In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, sempre che i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a quanto pattuito, ed eventualmente utili alla prosecuzione dell'incarico con altro committente, altrimenti non verrà corrisposta alcun compenso; inoltre, se per effetto del mancato raggiungimento dell'obiettivo concordato, dovessero discendere danni all'Istituto, il Prestatore è tenuto a rinfondere tali danni.

Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

ART. 8 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell' Istituto. Pertanto il prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell' Istituto, e con il consenso di quest'ultimo.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali e/o sensibili di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati.

L'Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare per tutti gli adempimenti connessi al fine dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi della L.196/2003.

Ai sensi della Legge 675/1996 il Prestatore e/o Incaricato dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART. 9 – RESPONSABILITA'

L'Istituto non ha l'onere di stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che il prestatore dovesse subire presso l'Istituto; questi solleva l' Istituto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

Il presente contratto con l'I.C. di Via Acerbi provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura degli infortuni derivanti da responsabilità civile.

Si fa riferimento inoltre, nella loro piena efficacia, agli artt. 2043, 2047 e 2048 del C.C. e all'art. 61 L. 11-07-1980 n. 312.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile.

ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

In caso di spese di registrazione del presente contratto, le medesime sono a carico del prestatore.

L'Imposta di Bollo ex DPR 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle quietanze, viene stabilita essere a carico del Professionista e/o Incaricato.

ART. 12 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del prestatore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

L'informativa secondo l'art. 8 è stata data per iscritto all'incaricato contestualmente al contratto.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Pavia (PV).

ART. 14 – PUBBLICITA'

Il presente contratto viene pubblicato al sito web di questa Scuola.

Ove ricorra, il contratto verrà comunicato all'anagrafe delle prestazioni (PERLA PA)

ART. 15 - ACCETTAZIONE


Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma.

IL PRESTATORE e/o INCARICATO

Sig.ra Roseanne Evangeline Rogosin

Roseanne Evangeline Rogosin



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Marco Barbisotti

Marco Barbisotti